



## ***Organismo di Mediazione Forense***

*del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro*

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 3/12/2010  
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 15/06/2011 al nr. 382

### **REGOLAMENTO**

#### **A) DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **1. OGGETTO E PRINCIPI INFORMATIVI**

Il regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine di Catanzaro con la delibera del 20 dicembre 2010, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organismo di Mediazione Forense di Catanzaro, istituito da e presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, per lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta nei limiti di cui al presente regolamento, per la risoluzione della stessa in tutte le controversie in materia di diritti disponibili.

Il regolamento fissa, altresì, i criteri di scelta dei mediatori che sono iscritti nell'organismo; il rapporto giuridico, compresi i compensi, con i mediatori; adotta il codice etico; stabilisce la procedura di mediazione adottata dall'organismo stesso, ai sensi dell'art. 16 comma 3 D.Lgs. 28/2010 e art. 7 D.M. attuativo; adotta la tabella delle indennità dovute ai sensi del D.M. attuativo nr. 180 del 18/10/2010.

Il presente Regolamento, nel rispetto del dettato normativo di riferimento, si ispira ai principi di informalità, riservatezza, rapidità e professionalità.

##### **2. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il Regolamento si applica a tutte le procedure di mediazione gestite dall'Organismo.

Il servizio di mediazione viene offerto in favore di tutti coloro che intendano fruire dell'attività che l'Organismo offre al fine di assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta nei limiti di cui al presente regolamento, per la risoluzione della stessa in tutte le controversie di natura civile, commerciale e societaria, in materia di diritti disponibili; sia che le stesse controversie intercorrano tra privati, sia che intercorrano fra privati ed imprese, associazioni o enti, sia privati che pubblici, anche a mezzo l'utilizzo dei risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.



## ***Organismo di Mediazione Forense***

*del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro*

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 3/12/2010  
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 15/06/2011 al nr. 382

### **B) ORGANI**

Dell'Organismo fanno parte i seguenti organi:

### **3. IL CONSIGLIO DIRETTIVO. NATURA, COMPOSIZIONE E FUNZIONI.**

Il Consiglio Direttivo è l'organo cui è demandata esclusivamente l'attività di gestione delle risorse umane - ad eccezione del responsabile dell'organismo di cui all'art. 8 del D.lgs. 28/2010 - e finanziarie dell'organismo.

È composto dai membri del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, salvo rinuncia.

Il Consiglio dura in carica due anni e, comunque, in corrispondenza con la durata del Consiglio dell'Ordine stesso, e mantiene le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati solo per gravi motivi o per sopravvenute incompatibilità o indisponibilità ad assumere la funzione.

Il Consiglio Direttivo cura l'organizzazione e la gestione delle risorse umane e finanziarie dell'Organismo; stabilisce i requisiti di formazione e di selezione dei mediatori, deliberandone l'ammissione agli elenchi; nomina il Segretario dell'Organismo; decide sulle domande di ricusazione.

### **4. LA COMMISSIONE ESECUTIVA**

#### *4.1 COMPITI.*

La Commissione esecutiva ha funzioni operative ed esecutive delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo e/o dal Responsabile dell'Ente per lo svolgimento dell'attività di mediazione dell'Organismo; organizza e gestisce il servizio di conciliazione secondo quanto stabilito dal regolamento approvato dal C.O.A. ovvero dalle direttive ricevute; compie quanto necessario per il regolare funzionamento dell'Ente di mediazione in conformità alla normativa vigente; riveste funzioni propositive e di supporto.

Essa non ha poteri rappresentativi dell'Ente. Ogni decisione spetterà, dunque, al Consiglio direttivo e/o al Responsabile dell'Organismo secondo i propri poteri.

La Commissione è composta di diritto, dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, nonché da due membri esterni, esperti in materia di mediazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, nominati concordemente ovvero a maggioranza dai tre componenti istituzionali della stessa Commissione.

Le funzioni della Commissione sono ricoperte a titolo gratuito, salvi i gettoni di presenza che il Consiglio Direttivo dovesse ritenere, previa idoneo atto deliberativo, di riconoscere ai componenti esperti indicati.



## ***Organismo di Mediazione Forense***

*del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro*

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 3/12/2010  
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 15/06/2011 al nr. 382

### **5. IL RESPONSABILE DELL'ORGANISMO. COMPITI E NOMINA. INCOMPATIBILITÀ.**

Il Responsabile dell'organismo è il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, con facoltà di delega.

Il Responsabile dell'organismo è titolare delle funzioni disciplinate dagli art. 8 e ss. del D.Lgs. 28/2010, nonché dall'art. 7, comma 6; art. 8, commi 2 e 3; art. 12 del D.M. attuativo. Cura, altresì, la tenuta della scheda di valutazione del servizio prevista dall'art. 7, comma 5 lett. b) del D.M. attuativo. Il responsabile dell'organismo svolge le funzioni senza alcun vincolo di subordinazione con il Consiglio Direttivo.

Il Responsabile rappresenta l'Organismo di mediazione; coordina il Consiglio Direttivo; svolge le funzioni previste dalle norme sopra citate.

Il Responsabile dell'organismo ricopre l'incarico a titolo gratuito.

#### *5.1 NORME DI COMPORTAMENTO DEL RESPONSABILE E INCOMPATIBILITÀ.*

Il Responsabile dell'organismo di mediazione è tenuto all'osservanza del codice etico approvato col presente regolamento.

Egli non può assistere alcuna delle parti nei procedimenti di mediazione che si svolgono avanti al suo ufficio.

### **6. IL SEGRETARIO GENERALE.**

#### *6.1 COMPITI.*

Il Segretario Generale è responsabile della tenuta del registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

Provvede, altresì, all'aggiornamento degli elenchi dei mediatori dietro indicazioni del Responsabile dell'organismo.

#### *6.2 NOMINA.*

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio direttivo.

Il rapporto giuridico con il Segretario generale è regolato dalla normativa contrattuale sul lavoro privato, che ne determinerà anche il compenso dovuto.

### **7. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA.**

#### *7.1 COMPITI.*

Fatti salvi i compiti riservati al Responsabile dell'organismo, la Segreteria provvede a:



## ***Organismo di Mediazione Forense***

*del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro*

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 3/12/2010  
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 15/06/2011 al nr. 382

- a) assistere quest'ultimo nelle attività previste dall'art. 8 del D.Lgs. 28/2010;
- b) raccogliere le domande di conciliazione, attraverso gli appositi moduli che saranno allegati al presente regolamento o che saranno predisposti dal Responsabile dell'organismo per adeguarli alle esigenze dell'ufficio;
- c) verificare la disponibilità dell'altra parte a partecipare all'incontro di mediazione;
- d) esigere le indennità previste;
- e) comunicare al responsabile, senza ritardo, tutte le informazioni necessario allo svolgimento della procedura di mediazione.

Gli eventuali impiegati addetti alla segreteria curano l'espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di risoluzione delle controversie; tengono i fascicoli delle procedure conciliative, sotto la direzione ed il coordinamento del Segretario generale. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile, è fatto obbligo alla segreteria di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

### **8. I MEDIATORI.**

#### *8.1 IL REGISTRO DEI MEDIATORI. ISCRIZIONE. ASSICURAZIONE.*

Presso l'Organismo è istituito un registro dei mediatori, al quale sono iscritti coloro che abbiano dato la propria disponibilità nelle forme e nei termini previsti dal presente regolamento.

Del registro dei mediatori fanno parte gli avvocati iscritti all'Ordine di Catanzaro.

L'iscrizione nel registro dei mediatori è a cura del Responsabile dell'organismo il quale verifica in capo al richiedente la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa e dal presente regolamento.

I mediatori interessati all'iscrizione all'Albo dei Mediatori presso L'Organismo, dovranno depositare apposita domanda correlata dalla documentazione prevista dal Regolamento; L'Organismo valuterà le domande con cadenza semestrale entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno.

La tenuta e l'aggiornamento del registro sono a carico del Responsabile, che può provvedervi tramite il Segretario generale ai sensi dell'art. 6.1 del presente regolamento.

All'atto dell'iscrizione il mediatore deve produrre copia di una polizza assicurativa che copra il rischio specifico.

Condizione essenziale per l'iscrizione al registro deve ritenersi la contestuale ricorrenza dei requisiti di seguito indicati:



## ***Organismo di Mediazione Forense***

### *del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro*

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 3/12/2010  
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 15/06/2011 al nr. 382

- a) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento negli ultimi cinque anni o pendenza di procedimenti disciplinari in corso;
- b) regolarità con il pagamento del contributo di iscrizione all'Albo e alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense;
- c) regolarità con l'obbligo della formazione continua;
- d) anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati di anni quattro, ad eccezione dei mediatori già in possesso di idoneo titolo conseguito a seguito di frequenza di un regolare corso formativo;
- e) regolarità con i percorsi di aggiornamento e di formazione specifica;
- f) tenore e condotta di vita professionale specchiata ed illibata;
- g) versamento annuale in favore dell'Organismo di Mediazione quale diritto di Segreteria di € 30,00.

#### *8.2 COMPENSI DEI MEDIATORI.*

Ai mediatori spetta per ogni singolo affare trattato un onorario, comprensivo degli accessori di legge, pari alla percentuale che sarà determinata con apposita delibera dal Consiglio Direttivo e nel rispetto delle indennità di mediazione di cui alla tabella A dell'art. 16, comma 4 del D.M. 180/2010. L'onorario è corrisposto alle condizioni indicate dal presente regolamento nell'apposita rubrica (Indennità spettante all'organismo di mediazione).

#### *8.3 TIROCINIO ASSISTITO*

Ai sensi dell'art. 8 D.M 180/10, come modificato dal D.M. 145/2011, l'Organismo consente l'espletamento del tirocinio assistito previsto dall'art. 4 del decreto 6 luglio 2011 n. 145, così disciplinandolo:

- il mediatore interessato, già formato ed abilitato, dovrà presentare alla segreteria dell'Organismo apposita domanda di partecipazione a procedure di mediazione;
- l'espletamento del tirocinio avverrà gratuitamente sia per i mediatori che per l'Organismo;
- per l'esigenza di riservatezza, per ciascun procedimento di mediazione non potrà essere ammesso a parteciparvi più di un tirocinante;
- i tirocinanti, in quanto mediatori, sono assoggettati a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal regolamento dell'Organismo e dal Codice Etico, che all'atto della domanda di partecipazione dichiarano di conoscere;
- i tirocinanti sono tenuti in particolare all'Osservanza degli art. 09 e 10 del D. Lgs. N° 28/2010;
- la partecipazione del tirocinante alle sessioni riservate è subordinata al formale consenso delle parti;
- il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero



## ***Organismo di Mediazione Forense***

*del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro*

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 3/12/2010  
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 15/06/2011 al nr. 382

procedimento di mediazione.

### **8.4 CORSI AGGIORNAMENTO**

E' fatto obbligo ai Mediatori di partecipare ai corsi di aggiornamento professionale che l'Ente di Formazione organizzerà nei bienni di riferimento, secondo quanto previsto dal D.M. 180/2010. In particolare, anche in deroga alla diversa disciplina professionale, ciascun Mediatore iscritto presso l'Organismo di Mediazione Forense presso il C.O.A. di Catanzaro, è obbligato a frequentare i prescritti corsi di aggiornamento per un totale di n°18 ore nel biennio, al fine di garantirsi la permanenza nel registro dei Mediatori.

### **C) REGOLAMENTO DI PROCEDURA (ART. 5 D.M. 180/2010)**

#### **9. LA SEDE DELL'ORGANISMO E LE DEROGHE. I MEDIATORI.**

La sede del procedimento è fissata presso i locali dell'Organismo messi a disposizione dal Presidente del Tribunale, siti in Catanzaro alla via Aciri.

La sede del procedimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Segretario generale.

In tal caso, le parti devono fare richiesta congiunta al Segretario generale entro il termine di quindici giorni anteriori alla data fissata dal responsabile dell'organismo per il primo incontro previsto dall'art.8 del D.Lgs. 28/2010.

La richiesta di fissazione di una sede diversa non dà diritto alle parti a esenzioni o riduzioni delle indennità per spese di avvio del procedimento previste dall'art. 16 del D.M. attuativo.

In ogni caso, la sede degli incontri non può essere stabilita al di fuori della città del circondario del Tribunale ove ha sede l'Organismo di mediazione.

#### **10. ACCESSO ALLA MEDIAZIONE. I MEDIATORI.**

1. La procedura di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
2. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 del D.lgs. 28/2010 è presentata mediante deposito di un'istanza presso la segreteria dell'organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti



## *Organismo di Mediazione Forense*

### *del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro*

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 3/12/2010  
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 15/06/2011 al nr. 382

- all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.
3. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa e il valore della stessa, nonché le generalità dell'avvocato o del professionista che assiste la parte.
  4. La domanda va redatta esclusivamente a mezzo l'utilizzo del modello allegato al presente regolamento o successivamente predisposto dal responsabile dell'organismo di mediazione ai sensi del presente regolamento.
  5. Il deposito della domanda avviene presso la Segreteria, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso fa fede la data di ricezione della medesima; ovvero a mezzo posta elettronica certificata.
  6. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre **30** giorni dal deposito della domanda.
  7. La Segreteria, con ogni mezzo idoneo che possa attestare l'avvenuta ricezione, trasmette all'altra parte nel più breve tempo possibile, la domanda, la sede e la data del primo incontro. All'atto di deposito della domanda, la parte istante informa la Segreteria se intende trasmettere personalmente la domanda e la data del primo incontro all'altra parte.
  8. Se l'altra parte accetta di partecipare al procedimento, previo incontro preliminare, invia la propria adesione alla Segreteria e alla controparte, entro cinque giorni dall'avvenuto incontro preliminare, con gli stessi mezzi previsti per la presentazione della domanda.
  9. E' comunque previsto che il mediatore designato, in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione possa formulare una proposta di definizione dandone alla stessa comunicazione come previsto nel successivo art. 13.
  10. Se la parte avvisata non compare al primo incontro avanti al mediatore, quest'ultimo avrà altresì facoltà di formulare una proposta di definizione della controversia dandone comunicazione alla parte e/o alle parti non comparse.
  11. Le parti unitamente alla domanda di conciliazione o all'accettazione della stessa, possono allegare la documentazione che ritengono più opportuna e che sarà a disposizione di entrambe le parti, ad eccezione di quella che verrà prodotta con riserva di uso in favore del solo mediatore.
  12. Le spese di avvio del procedimento, a valere sull'indennità complessiva, sono dovute da ciascuna parte dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
  13. Le parti possono, in ogni caso, depositare una domanda congiunta e contestuale per l'attivazione della procedura conciliativa presso la Segreteria.
  14. Le comunicazioni alle parti vengono fatte all'indirizzo indicato per le comunicazioni nei loro atti.
  15. Tutti i termini previsti dal Regolamento debbono intendersi come ordinatori e non sono sospesi nel periodo compreso tra le date del 1° agosto e il 15 settembre di ogni anno.



## ***Organismo di Mediazione Forense***

*del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro*

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 3/12/2010  
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 15/06/2011 al nr. 382

### **10 BIS RESPONSABILITA' DELLE PARTI**

E' di competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;
- l'indicazione circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- la dichiarazione in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

### **10 TER. USO DELLE PROCEDURE TELEMATICHE**

La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso modalità telematiche che a presso si descrivono:

- videoconferenza attuata mediante utilizzo di sistema di VOIP Skype previa disponibilità di apposito account.

In ogni caso, l'accesso alla mediazione non può svolgersi esclusivamente attraverso modalità telematiche.

**Consenso**

L'uso della modalità telematica è attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono entrambe d'accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto. E' sempre ammessa la mediazione on line nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell'Organismo.

**Piattaforma telematica**



## ***Organismo di Mediazione Forense***

*del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro*

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 3/12/2010  
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 15/06/2011 al nr. 382

La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni.

Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione.

### Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico

La mediazione telematica:

- è accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso o notebook) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio;
- permette agli utenti di gestire l'intera procedura di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'organismo di mediazione;
- consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza;
- qualora l'utente non sia in grado di accedere autonomamente per via telematica potrà (con il consenso dell'altra parte) comunque recarsi presso la sede dell'organismo e collegarsi con l'ausilio di un referente dell'organismo;
- all'esito dell'incontro le parti potranno ricevere direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata (ed eventualmente successivamente presso il proprio domicilio) una copia del verbale attestante i termini e le condizioni dell'intesa raggiunta, ovvero la dichiarazione di mancato accordo;
- la sottoscrizione del verbale potrà avvenire sia con modalità telematica (firma digitale), sia in modalità analogica (firma autografa autenticata).

### Piattaforma on-line

L'Organismo assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata ad accesso riservato e dedicato alla gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico.

La piattaforma dell'Organismo è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.

### Accesso riservato

L'accesso alla piattaforma è riservato ai soli utenti che presentano istanza di mediazione, nonché al mediatore incaricato. L'accesso alla procedura telematica presuppone la preventiva segnalazione alla segreteria dell'Organismo od al mediatore designato, dell'account Skype dell'utente, che attiva comunicazione audio video riservata alle sole parti coinvolte nella procedura. L'utente potrà



## ***Organismo di Mediazione Forense***

### *del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro*

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 3/12/2010  
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 15/06/2011 al nr. 382

altresì accedere attraverso procedura telematica al fascicolo delle procedure di mediazione di cui è parte.

Le credenziali crittografate sono generate automaticamente dal sistema e non possono essere visualizzate dagli amministratori del sistema stesso. Le credenziali danno diritto all'accesso e consultazione delle informazioni legate alla sola mediazione in corso.

Il processo di mediazione telematica avviene tramite “*stanze virtuali*” create e abilitate *ad hoc* che consentono l'accesso in videoconferenza esclusivamente ai partecipanti e al mediatore: è lasciata facoltà al mediatore di rivolgersi ad entrambe le parti, oppure privatamente ad ognuna delle due. Anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee è garantita quindi l'assoluta riservatezza delle informazioni.

#### Deposito delle istanze

Le istanze potranno essere inoltrate personalmente dalle parti ovvero a mezzo richiesta da inoltrare mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo dell'OMF. L'istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente dal richiedente

Ai fini della certezza della data di deposito e degli effetti sostanziali della presentazione della domanda si applicherà la disciplina sul funzionamento della posta elettronica certificata.

#### Procedura di mediazione telematica

Ogni singola fase della procedura di mediazione telematica, dalla presentazione della istanza di attivazione fino all'accordo finale, può avvenire *on-line* attraverso l'utilizzo della piattaforma di VOIP Skype e secondo una procedura controllata e riservata.

Il dialogo fra le parti, facilitato dal mediatore, avviene all'interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di “*stanze virtuali*” riservate, in modalità audio/video corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell'intero processo di mediazione.

Il sistema di videoconferenza ed in particolare le “*stanza virtuali*” messe a disposizione del mediatore e delle parti, adotta le medesime politiche di sicurezza, integrità e riservatezza adottate per la gestione della piattaforma.

Il mediatore quindi può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti.

Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest'ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte.

Conclusione positiva della mediazione: la sottoscrizione del Mediatore e delle Parti del verbale di conciliazione



## ***Organismo di Mediazione Forense***

*del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro*

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 3/12/2010  
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 15/06/2011 al nr. 382

Se le parti raggiungono un accordo conciliativo, così come in caso di mancato accordo, si impegnano a sottoscrivere esclusivamente con firma digitale la copia dello stesso che potrà essere trasmessa in formato elettronico (tramite PEC - Posta Elettronica Certificata) al termine dell'incontro.

In caso di proposta del Mediatore, le Parti gli comunicano per iscritto e a mezzo PEC, l'accettazione o il rifiuto della proposta stessa entro sette giorni dalla sua ricezione. In mancanza di risposta entro il predetto termine, la proposta si ha per rifiutata.

I verbali e gli accordi devono essere sottoscritti dalle parti con firma digitale ovvero, a seguito di invio del verbale a mezzo PEC ai difensori costituiti.

In tal caso le parti dovranno sottoscrivere il verbale ricevuto via e-mail ed inviarlo tempestivamente in formato scansione, sempre via e-mail, all'Organismo di Mediazione. Lo stesso verbale dovrà essere spedito all'Organismo, sottoscritto in originale, a mezzo lettera raccomandata. Gli esemplari dei verbali sottoscritti dalle parti saranno acquisiti dalla Segreteria dell'Organismo e resteranno a disposizione delle parti.

Inoltre, per il caso di cui all'ultimo inciso al comma 3 dell'art. 11, il legislatore ha previsto la possibilità di trascrivere il verbale di conciliazione, nel caso in cui le parti compiano uno degli atti di cui all'art. 2643 c.c., a condizione che la sottoscrizione del verbale sia "autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".

La piattaforma online utilizzata per lo svolgimento del servizio di mediazione garantisce in ogni momento la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.

La Segreteria dell'Organismo provvederà a supportare lo scambio tra le parti della documentazione sottoscritta in originale.

### Requisiti

Per poter accedere alla procedura di mediazione telematica, le parti dovranno essere dotate dei seguenti requisiti tecnici hardware/software:

### Servizi aggiuntivi

Al fine di poter usufruire del processo di trasmissione telematica dei documenti, occorre:

- casella di posta elettronica certificata (PEC).

Al fine di poter usufruire del processo di firma digitale:

- kit e certificato di firma digitale.



## ***Organismo di Mediazione Forense***

*del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro*

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 3/12/2010  
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 15/06/2011 al nr. 382

Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dalle parti al momento della richiesta di mediazione e l'attivazione dei servizi aggiuntivi (invio telematico dei documenti e firma digitale) è subordinata alla sussistenza da parte di entrambe le parti dei requisiti necessari.

Qualora non fosse richiesta o possibile l'attivazione dei servizi aggiuntivi, la procedura di mediazione verrà conclusa con le modalità riconosciute dalla vigente normativa.

### Elementi informativi sulla piattaforma informativa utilizzata:

#### Posta elettronica certificata

L'OMF aderisce al circuito p.e.c. rispondente all'indirizzo [mediazioneforensez@pec.it](mailto:mediazioneforensez@pec.it), sistema attraverso il quale è possibile inviare email con valore legale equiparate ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n. 68).

Con il sistema di Posta Certificata è garantita la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza utilizzati fanno sì che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati.

I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute":

- che il messaggio è stato spedito;
- che il messaggio è stato consegnato;
- che il messaggio non è stato alterato.

In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data e ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

### Ulteriori dati informativi:

#### Firma digitale

#### L'infrastruttura dell'Organismo

#### Connettività

#### Servizi e SLA

#### *Assistenza Sistemistica*



## ***Organismo di Mediazione Forense***

*del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro*

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 3/12/2010  
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 15/06/2011 al nr. 382

### **11.IL MEDIATORE.**

#### *11.1 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO. CRITERI.*

Il mediatore è nominato dal Responsabile dell'organismo, secondo un criterio di rotazione con-temperato da un criterio di specializzazione, con affidamento dell'incarico agli avvocati.

Il mediatore è nominato dal Responsabile dell'organismo, secondo un criterio di rotazione con-temperato da un criterio di specializzazione, con affidamento dell'incarico agli avvocati.

Nell'assegnazione degli incarichi, l'organismo si attiene a quanto previsto nell'art.3, comma 1 lett.b) del d.l. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea uni-versitaria posseduta.

A tal fine, il responsabile dell'organismo – previa acquisizione delle relative dichiarazioni rese dai mediatori - provvede a raggruppare gli stessi per categorie di massima, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di com-petenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valuta-zione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiute secondo il criterio della turnazione. L'organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.

Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'organismo.



## ***Organismo di Mediazione Forense***

### *del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro*

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 3/12/2010  
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 15/06/2011 al nr. 382

#### ***11.2 POTERI DEL MEDIATORE. ASTENSIONE E RICUSAZIONE.***

Il mediatore non può decidere la controversia, ma deve, con le proprie capacità e competenze specifiche, aiutare le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi. Il mediatore ha l'obbligo di rifiutare la designazione in tutti i casi previsti dal codice etico allegato al presente regolamento (Allegato B) e in tutti i casi di incompatibilità per come indicati nel presente regolamento. Le parti, hanno facoltà entro tre giorni dalla comunicazione, di chiedere la sostituzione del mediatore motivandone la riconsiderazione. Sull'istanza decide il Consiglio Direttivo. È prevista la possibilità per le parti di comune indicazione del mediatore ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'Organismo.

#### ***11.3 ACCETTAZIONE DELL'INCARICO.***

Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore, per ciascun affare per il quale è designato, deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità secondo la seguente formula:

«In relazione all'affare assegnatemi con atto del Responsabile dell'Organismo (indicare organismo e data di assegnazione dell'affare) dichiaro che non sussistono circostanze o fatti inficianti l'indipendenza, la neutralità e l'imparzialità dovute per lo svolgimento dell'incarico. Dichiaro, altresì, di non avere avuto con le parti del procedimento di mediazione alcun rapporto di parentela o affinità o rapporto pregresso di affari o cointeressenze né di aver prestato opera di consulenza prima dell'incontro designato. Parimenti, mi obbligo a comunicare a codesto organismo qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o che impedisca di svolgere adeguatamente le mie funzioni».

Le parti possono richiedere al Responsabile dell'organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore nominato.

Accettato il mandato, il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi. La sostituzione del mediatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del Responsabile dell'organismo nel tempo più breve possibile. Il mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare.

Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione, da parte del mediatore designato, della dichiarazione di imparzialità di cui all'art.14, comma 2, lett. A, del decreto legislativo.

Ad eccezione del Responsabile dell'organismo, tutti gli altri organi individuati dal presente Regolamento non possono essere nominati come mediatori per procedure gestite dall'Organismo, a pena di sanzioni disciplinari.

#### ***11.4 INCOMPATIBILITÀ.***

Sono cause di incompatibilità con l'attività di mediatore per ogni singolo affare:



## ***Organismo di Mediazione Forense***

### *del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro*

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 3/12/2010  
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 15/06/2011 al nr. 382

- a) avere in corso con una delle parti incarichi professionali di qualsiasi natura;
- b) essere socio di una delle parti o coniuge, parente o affine entro il terzo grado. Nel caso di svolgimento di incarichi professionali pregressi, il rapporto deve essere cessato da almeno tre anni e non debbono sussistere ragioni di credito o debito;
- c) essere sia cliente o dipendente di una delle parti in causa o debitore o creditore delle medesime;
- d) essere socio o associato del consulente che assiste una delle parti del procedimento;
- e) essere componente del Consiglio Direttivo dell'Organismo di mediazione forense.

#### *11.5 INCARICHI PER GLI AFFARI RELATIVI ALLE PARTI AMMESSE AL BENEFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO.*

Il mediatore che presenta domanda di iscrizione negli elenchi dell'organismo, accetta di svolgere la procedura di mediazione per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria, senza compenso alcuno, salvo che lo Stato non provveda a rimborsare direttamente i relativi costi. In tale ipotesi, i mediatori nominati accettano che le loro prestazioni vengano retribuite soltanto dopo che lo Stato avrà erogato i relativi pagamenti.

In caso di richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, si applicano le norme di cui all'art. 76 del D.P.R. 115/02 ed all'art.17, comma 5°, del D.Lgs. 28/2010 e **dell'art. 84 comma 5 bis, del D. L. 69/2013, convertito nella L. 09/08/2013 N. 98. .**

Il Responsabile dell'organismo, avrà cura di assegnare tali incarichi tra i mediatori iscritti, rispettando la distribuzione numerica degli stessi per ogni mediatore.

#### *11.6 IL MEDIATORE AUSILIARIO E GLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE.*

In controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il Responsabile dell'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari, se necessario ed in via eccezionale, ricorrendo anche ad iscritti presso Ordini od Albi professionali diversi.

Il mediatore ausiliario concorre nell'indennità di mediazione con il mediatore nominato per modo che l'indennità di mediazione corrisposta dalle parti sia unica, senza ulteriori aggravii di oneri.

#### *11.7 IL CONSULENTE TECNICO DEL MEDIATORE.*

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.



## *Organismo di Mediazione Forense*

*del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro*

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 3/12/2010  
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 15/06/2011 al nr. 382

### **12. L'INCONTRO DI CONCILIAZIONE. ASSISTENZA. MODALITÀ E DURATA MASSIMA.**

Le persone fisiche partecipano all'incontro personalmente o mediante un proprio rappresentante, diverso dal proprio legale, munito dei necessari poteri.

Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione, diverso dal proprio legale, tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

Le parti debbono farsi assistere da un avvocato di fiducia.

In ogni caso è necessario portare a conoscenza della Segreteria, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all'incontro, in caso siano diversi da quelli indicati nell'apposita sezione del modulo di domanda allegato al presente regolamento.

Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 + iva, salve modifiche di legge, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.

Il mediatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente, salvi i casi previsti dal presente regolamento per il mediatore ausiliario e il consulente del mediatore.

Ove sia necessario ed utile, il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi (previo consenso di tutte le parti) in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore.

La durata massima dell'incontro è di **tre mesi, salvo proroga su richiesta delle parti**. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.

### **13. ESITO DELL'INCONTRO DI CONCILIAZIONE. PROPOSTA E VERBALE. EFFETTI.**

1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo amichevole ovvero un verbale che contenga esso stesso "l'accordo" delle parti.



## *Organismo di Mediazione Forense*

### *del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro*

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 3/12/2010  
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 15/06/2011 al nr. 382

2. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione.
3. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D.lgs. 28/2010.
4. La proposta di conciliazione, ove formulata, è comunicata per iscritto alle parti anche non comparse. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta, in mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
5. Se è raggiunto raccordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore ove da lui formulata nei soli casi previsti dal presente regolamento, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
6. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
7. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
8. ove sia stato richiesto dalle parti od ove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto, della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti.
9. il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
  - se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
  - nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
  - in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
  - in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
10. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale negativo con l'indicazione della proposta del mediatore, ove da lui formulata, nei soli casi previsti dal presente regolamento. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
11. Il processo verbale è depositato presso la Segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata



## ***Organismo di Mediazione Forense***

*del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro*

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 3/12/2010  
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 15/06/2011 al nr. 382

copia alle parti che lo richiedono.

12. Nei casi previsti dall'art.5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione. La Segreteria dell'Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata a mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo.

### *13.1 SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO.*

Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio il cui modello è allegato al presente regolamento (Allegato C), di cui copia dovrà essere trasmessa al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia tramite fax o posta elettronica certificata.

## **14. RISERVATEZZA.**

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Ai sensi dell'art. 3 D.M. 180/2010, si dichiara che l'attività espletata dalla segreteria dell'Organismo, al pari delle procedure di mediazione, vengono svolte mediante l'ausilio di strumenti elettronici che garantiscono la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Specifico dettaglio verrà riportato nel Documento Programmatico per la Sicurezza che l'Organismo provvederà a predisporre annualmente, a norma delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003.

Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.

Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.



## ***Organismo di Mediazione Forense***

*del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro*

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 3/12/2010  
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 15/06/2011 al nr. 382

### **15. INUTILIZZABILITÀ E SEGRETO PROFESSIONALE.**

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

### **16. CASI SPECIFICI DI NEGOZIAZIONI PREVISTI DALLA LEGGE.**

Il presente regolamento non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

### **17. INDENNITÀ SPETTANTE ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE.**

A carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione sono comprese le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione che costituiscono due voci di spesa autonome e che, unitamente considerate, formano l'indennità complessiva; al verificarsi dei diversi momenti che connotano l'espletamento del servizio di mediazione, entrambe devono essere corrisposte.

Oltre alla suddetta indennità complessiva dovranno essere corrisposte, altresì, le spese vive, purché documentate dall'organismo di mediazione;

Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 + Iva (salve modifiche di legge) che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.

Le spese di avvio del procedimento hanno la funzione di coprire le spese di Segreteria dell'Organismo. Le spese di mediazione, determinate in base al valore della lite così come riportato dalle Tariffe allegate al presente Regolamento (*Allegato A*), comprendono:



## ***Organismo di Mediazione Forense***

*del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro*

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 3/12/2010  
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 15/06/2011 al nr. 382

- a) i costi di amministrazione dell'organismo;  
b) l'onorario del mediatore.
- Le indennità di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in ragione del 100 %; la segreteria provvederà, successivamente, in caso di esito positivo a determinare l'importo a saldo che dovrà essere corrisposto entro cinque giorni dalla sua richiesta; costituisce condizione per il rilascio del verbale di conciliazione, il regolare pagamento dell'indennità di mediazione. In ogni caso nell'ipotesi di cui all'art. 5 co. 1 del decreto legislativo, l'organismo ed il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
  - Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
  - Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A sono derogabili;
  - Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
  - Ai sensi dell'art. 16 comma 4 D.M. 180/10 le spese di mediazione subiscono incrementi o diminuzioni come di seguito indicato:  
L'importo delle spese di mediazione (come da allegato A):
    - a) può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
    - b) deve essere aumentato in misura non superiore ad un quinto in caso di successo della mediazione;
    - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 decreto legislativo (d.lgs.28/10);
    - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
  - Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
  - Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
  - Il pagamento delle spese del procedimento può essere effettuato con le seguenti modalità:

In caso di mediazione obbligatoria occorre distinguere a seconda che le parti



## ***Organismo di Mediazione Forense***

*del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro*

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 3/12/2010  
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 15/06/2011 al nr. 382

aderiscano o meno.

In caso di adesione, la parte istante verserà le indennità di mediazione entro 5 giorni dall'avvenuto incontro preliminare;

La controparte verserà le spese di adesione le indennità di mediazione, unitamente al deposito, presso la Segreteria, dell'istanza di adesione sempre entro i cinque giorni successivi all'incontro preliminare;

Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, ovvero in caso di mancata adesione, nessun compenso è dovuto per l'Organismo di Mediazione.

In caso di mediazione facoltativa, sollecitata dal giudice ovvero richiesta dalle parti le modifiche rispetto alla disciplina precedente riguardano quindi:

- la misura dell'aumento dell'indennità in caso di successo della mediazione;

Resta invariato invece, rispetto alla disciplina precedente:

- l'aumento dell'indennità, in misura non superiore ad un quinto, in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- l'aumento in caso di formulazione della proposta del mediatore;
- l'aumento, in misura non superiore ad un quarto, in caso di successo della mediazione.

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte, ogni parte rappresentata da un proprio avvocato dovrà corrispondere le spese di avvio e di mediazione.

In relazione all'eventualità di istanza di accesso al patrocinio a spese dello Stato, si precisa che della previsione contenuta nell'art.17, comma quinto, del d.lgs. 28/2010 è possibile avvalersi solo nel caso in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, secondo quanto previsto nell'art.5 della medesima legge;

In caso di sussistenza delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art.76 del t.u. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.115, tutti gli organismi, siano essi pubblici o privati, sono tenuti a svolgere il servizio di mediazione, senza potere pretendere alcun compenso né nei confronti della parte né nei confronti dell'erario o, in generale, dell'amministrazione.



## ***Organismo di Mediazione Forense***

*del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro*

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 3/12/2010  
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 15/06/2011 al nr. 382

### *17.2 CONSEGUENZE IN CASO DI RITARDATO O OMESSO VERSAMENTO DELLE INDENNITÀ.*

In caso di mancato versamento delle indennità di mediazione prima dell'inizio del primo incontro, il procedimento è sospeso per un periodo non superiore a 15 giorni con provvedimento del Segretario Generale che sarà comunicato alle parti con ogni mezzo ritenuto idoneo. Nel detto periodo i termini di legge per la conclusione del procedimento di conciliazione sono parimenti sospesi.

Una volta intervenuto il pagamento, il procedimento riprenderà il suo corso ai sensi del Regolamento. In caso di persistente rifiuto al versamento, l'Organismo intenderà il maturato ritardo quale rinuncia alla procedura per il ricorrente ovvero rifiuto della stessa per il resistente, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

### *17.3 IL VALORE DELLA LITE.*

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di euro 50.000,00 e lo comunica alle parti.

### *17.4 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ.*

L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella allegata al presente regolamento:

L'importo delle spese di mediazione (come da allegato A):

- a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010;
- d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
- e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento;

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile. L'importo minimo



***Organismo di Mediazione Forense***

*del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro*

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 3/12/2010  
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 15/06/2011 al nr. 382

relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. L'Organismo ha facoltà di variare le proprie Tariffe, restando inteso che tali modificazioni si applicano alle sole procedure iniziate dopo la pubblicazione di dette modifiche.

**18. ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO.**

Il presente Regolamento con i suoi allegati entreranno in vigore a far data dalla iscrizione dell'Organismo nell'apposito Registro Ministeriale.

Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati dal Consiglio Direttivo.

Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

**Il presente Regolamento viene integrato alla stregua delle modificazioni apportate dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto “del fare”, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98).**

**ALLEGATI**

Costituiscono allegati del presente Regolamento:

- A. Tariffario delle indennità di mediazione;
- B. Codice etico per mediatori;
- C. Scheda di valutazione.